

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-256/91 *

I — Ambito normativo

1. Le sottovoci 1108 13 00, 1901 90, 3505 10 50, 3809 10 50 e 3809 10 90 della Tariffa doganale comune e le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale sul sistema armonizzato (in prosieguo: le «note esplicative») riguardanti la presente fattispecie sono redatte nei termini seguenti.
2. «1108 Amidi e fecole; inulina;

— Amidi e fecole:

1108 13 00 — fecola di patate».

Secondo la nota 1 b) del capitolo 11 sono esclusi da questo capitolo, fra l'altro, gli amidi e le fecole preparati della voce 1901. Secondo le note esplicative della voce 1108 sono del pari esclusi da questa voce le destrine e gli altri amidi e fecole modificati del n. 3505, nonché gli amidi e le fecole costituenti bozzime o appretti preparati ai sensi della voce 3809.

A tenore dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 4 gennaio 1990, n. 28 (GU L 3, pag. 9), e del punto 3 dell'allegato

al suddetto regolamento, vanno classificati nella voce 1108 13 00 — e non (come amidi esterificati) nella voce 3505 10 50 — i prodotti che si presentano in forma di polvere fine, bianca, composti di:

una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate, oppure amido di patate avente un bassissimo tenore di acetile e le seguenti caratteristiche:

— tenore di amido (determinato con il metodo Ewers): in peso 95% o più, calcolato sulla sostanza secca;

— tenore di acetile (determinato con il metodo enzimatico): inferiore, in peso, a 0,5%, calcolato sulla sostanza secca.

3. «1901 (...) preparazioni alimentari a base di (...) amidi (...) non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove (...):

* Lingua processuale: il tedesco.

1901 10 00 — Preparazioni per l'alimentazione dei bambini

1901 20 00 — Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90 — — altri

— — Estratti di malto

1901 90 90 — — altri».

Il capitolo 19, secondo le sue note esplicative, comprende un insieme di prodotti che presentano in genere il carattere di preparazioni alimentari. Le note esplicative della voce 1901 precisano che queste preparazioni (d'amido) sono spesso destinate alla confezione rapida di bevande, di pappe, di alimenti per bambini, di cibi dietetici, ecc., con il semplice scioglimento o la leggera ebollizione nell'acqua o nel latte, o alla fabbricazione di torte, di budini, di dolci o di altri cibi analoghi. Esse possono anche costituire preparazioni intermedie destinate all'industria alimentare.

4. « 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10 50 — — Amidi e fecole esterificati o eterificati».

Secondo le note esplicative relative alla voce 3505 la destrina e gli altri amidi e fecole modificati compresi in questa voce sono i prodotti che provengono dalla trasformazione degli amidi o delle fecole sotto l'azione del calore, di prodotti chimici (acidi, alcali, ecc.) o di diastasi, come pure gli amidi e le fecole modificati, ad esempio, per ossidazione, eterificazione ed esterificazione. Sempre secondo le suddette note esplicative la voce 3505 non comprende gli amidi e le fecole non trasformati (voce 1108), né le bozzime e gli appretti preparati a base di amido o di destrina per l'industria tessile, per l'industria del cuoio, per quella della carta o per le industrie simili (voce 3809).

5. « 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10 — — a base di sostanze amidacee:

3809 10 50 — — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%

3809 10 90 — — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%».

Il capitolo 38, secondo la sua nota 1 b), non comprende le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari, o altre aventi un valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano. Ai sensi delle note esplicative relative alla voce 3809 questa comprende una vasta gamma di prodotti e preparazioni dei tipi utilizzati in genere nelle operazioni di fabbricazione o di finitura delle fibre tessili, dei tessuti, dei feltri, delle carte, dei cartoni, delle pelli o di materiali analoghi. Secondo le suddette note questi prodotti rientrano in questa voce a causa della loro composizione e presentazione che attribuiscono ad essi un'utilizzazione specifica nelle industrie menzionate nel testo della voce o nelle industrie simili.

II — Antefatti e procedimento

1. Il 13 dicembre 1988 l'*Oberfinanzdirektion* (in prosieguo: la «OFD»), convenuta, rilasciava alla ricorrente, vale a dire alla ditta Emsland-Stärke GmbH, un parere doganale vincolante per un prodotto denominato «estere di amido F 2000». Si tratta di una miscela polverulenta composta per il 90% circa da amido di patate naturale e per il 10% circa da amido esterificato. Il suo tenore di amido in peso è del 99%, se determinato col metodo Ewers, o dell'81,1%, se determinato con il metodo della saccarificazione; il suo tenore di acetile in peso è dello 0,65% o dello 0,67%.

Il prodotto di cui trattasi è realizzato con un estere di amido di patate ottenuto per mezzo di catalisi alcalina dell'amido di patate con il vinilacetato, il quale, dopo l'asportazione dell'acetaldeide e la neutralizzazione, viene mescolato con l'amido di patate naturale ed infine essiccato.

2. La OFD classificava nella sottovoce 1901 90 90 della nomenclatura combinata, in quanto preparazione alimentare amidacea non nominata né compresa altrove, questo prodotto destinato all'utilizzazione nel trattamento delle superfici e ad essere usato come miscela da rivestimento nell'industria della carta e come agente d'apprettatura e di bozzime preparate nell'industria tessile, ma anche idoneo per sua natura all'alimentazione umana. L'opposizione della ricorrente, che chiedeva la classificazione del prodotto nella sottovoce 3505 10 50 (amido esterificato), veniva rigettata dalla OFD con la motivazione che con la miscela dei due ingredienti non ha luogo alcuna reazione chimica. La piccola aggiunta di amido esterificato all'amido naturale non poteva, secondo la convenuta, comportare una classificazione della merce in base alla natura dell'additivo.

3. Col ricorso da essa proposto avverso detto provvedimento, la *ricorrente*, la *Emsland-Stärke GmbH* (in prosieguo: la «Emsland»), insisteva nella propria richiesta di classificazione dell'«estere di amido F 2000» nella sottovoce 3505 10 50. A suo avviso, infatti, la classificazione del prodotto come amido esterificato ai sensi della sottovoce 3505 10 50 non dipendeva dal procedimento di produzione (miscela umida o essiccatrice di amido naturale e di amido fortemente esterificato), ma dal rapporto tra il tenore di amido e quello di acetile, in quanto criterio analitico. A suo parere non era possibile distinguere l'amido esterificato e quello naturale nel prodotto ottenuto mediante miscelazione omogenea. Il prodotto non avrebbe dovuto essere utilizzato come preparazione alimentare; la normativa sui generi alimentari non lo riteneva idoneo all'alimentazione umana.

4. Per contro, l'OFD faceva valere che una esterificazione mediante miscela (umida o

essiccati) di amido naturale con un estere di amido era sconosciuta alla letteratura specialistica. L'esterificazione si ottiene per mezzo della reazione chimica tra l'amido e, per esempio, il vinilacetato; ciò porta, con una mutazione strutturale della molecola, ad un composto chimico nuovo e avente un'altra natura. Fecole o amidi non trasformati — quali i miscugli come quello di specie — non appartengono alla voce 3505. Dai termini di tale voce non si poteva desumere che gli amidi andassero classificati negli esteri di amido solo a causa di un tenore di acetile maggiore senza tener conto della produzione mediante esterificazione.

5. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il *Bundesfinanzhof* dubitava che si potesse classificare il prodotto amidaceo di cui trattasi nella voce doganale 1901 che comprende le preparazioni alimentari a base di amido, perché esso non era destinato all'alimentazione umana.

Per il *Bundesfinanzhof* era dubbio anche che la merce potesse essere considerata «amido esterificato» di cui alla sottovoce 3505 10 50. Il regolamento di classificazione (CEE) 4 gennaio 1990, n. 28 (GU L 3, pag. 9) non deponeva a favore del punto di vista della ricorrente. Il fatto che secondo tale regolamento (v. l'allegato, punto 3) le miscele di amido di patate acetilato, aventi tenore di amido in peso pari o superiore al 95% e tenore di acetile in peso inferiore allo 0,5% debbano essere classificate, in base alle loro caratteristiche analitiche, ed in particolare al loro basso tenore di acetile, come amidi della voce 1108, e non come amidi esterificati, non consente di ritenerne che alcune miscele corrispondenti dovessero essere assegnate alla sottovoce 3505 10 50 solo a causa di un tenore di acetile leggermente maggiore. Secondo il giudice nazionale ciò che è più rilevante per la classificazione doganale è soprattutto il

titolo della voce (o sottovoce) stessa. A tal proposito, esso si chiedeva se la nozione di «amido esterificato» si fondasse sul procedimento di esterificazione del prodotto. In caso di risposta affermativa, il *Bundesfinanzhof* riteneva che il criterio tariffario consistesse nel procedimento di fabbricazione. A suo parere, poiché l'esterificazione rappresentava una reazione chimica di equilibrio, nel prodotto di cui trattasi, in cui l'estere di amido di patate prima di essere mescolato con l'amido naturale era stato privato dell'acetaldeide e neutralizzato, tale requisito non veniva soddisfatto.

Secondo il *Bundesfinanzhof* si poteva pensare di classificare il prodotto in quanto preparazione a base di sostanze amidacee nelle sottovoci che comprendono in particolare gli agenti d'apprettatura, bozzime ed agenti leganti a base di sostanze amidacee impiegati per l'industria tessile o cartaria. Anche a tal proposito, però, vi sarebbero stati dei dubbi, perché se la classificazione nelle summenzionate sottovoci avesse presupposto che la merce si contraddistinguesse, in base alla sua composizione e presentazione, per una specifica utilizzazione nel settore industriale interessato, si sarebbe dovuto escludere il prodotto dalla voce 3809 date le sue caratteristiche (neutre) e la sua presentazione.

Il *Bundesfinanzhof* segnalava infine che si poteva prendere in considerazione per il prodotto di cui trattasi una classificazione in quanto fecola di patate nella sottovoce 1108 13 00. Ciò era giustificato dal fatto che, secondo una perizia dell'Istituto federale di ricerca sulla lavorazione dei cereali e delle patate, le caratteristiche dell'amido naturale — ampiamente prevalenti — non subiscono mutazioni a seguito di una miscelazione a secco, anche se la miscela non è più complessivamente considerata amido naturale.

6. Alla luce di tali considerazioni il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento ed ha invitato la Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1) Se la tariffa doganale comune — nomenclatura combinata — debba essere interpretata nel senso che un prodotto amidaceo destinato per sua natura all'alimentazione umana, seppure non autorizzato dalla normativa sui generi alimentari (avente tenore in peso di amido rispettivamente del 99% se determinato col metodo Ewers e dell'81,1% se determinato col metodo della saccarificazione; tenore di acetile in peso 0,65% e rispettivamente 0,67%), costituito da amido di patate naturale mescolato con un estere di amido di patate privato dell'acetaldeide e neutralizzato, possa essere classificato nella sottovoce 1901 90 90, in quanto preparazione alimentare derivata dall'amido non nominata né compresa altrove.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se la tariffa doganale vada interpretata nel senso che un prodotto del tipo descritto sub 1) dev'essere considerato "esterificato" e pertanto come amido esterificato rientra nella sottovoce 3505 10 50.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se la tariffa doganale vada interpretata nel senso di ascrivere un prodotto del tipo descritto sub 1), la cui destinazione non è riconoscibile dalla composizione o dal modo di presentazione, alla corrispondente sottopartizione della voce 3809, quale altra preparazione non nominata né compresa

altrove utilizzata nell'industria tessile e cartaria, a base di amidi.

4) In caso di soluzione negativa della questione sub 3), in quale altra voce rientri un prodotto del tipo descritto sub 1)».

7. L'ordinanza di rinvio 20 agosto 1991 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 10 ottobre 1991.

8. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: la ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. B. Festge; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora B. Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e dal signor A. Ridout funzionario britannico distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. H.-J. Rabe.

III — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima questione (relativa all'interpretazione della sottovoce 1901 90 90)

1. La *Emsland*, ricorrente nella causa principale, sostiene che il semplice fatto che il prodotto di cui trattasi sia in linea di massima idoneo all'alimentazione umana, anche se non è autorizzato in tal senso dal diritto tedesco, non è sufficiente a consentire la sua

classificazione nella voce 1901, perché tale voce è destinata soltanto a comprendere i prodotti idonei all'alimentazione umana o le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

Essa aggiunge inoltre che, anche se il prodotto di cui trattasi è idoneo in linea di massima all'alimentazione umana, esso tuttavia non appartiene al codice NC 19.01 ma al codice NC 35.05, poiché questa è la voce più specifica. A sostegno di quanto afferma, essa cita il punto 3 a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata il quale stabilisce che le voci recanti una descrizione più precisa dei prodotti devono avere la priorità sulle voci recanti una descrizione più generale. Orbene, secondo la ricorrente, la descrizione «preparazione alimentare» è più generica rispetto all'«amido modificato», descrizione più precisa del prodotto.

Secondo la ricorrente, anche se si dovesse ritenere che il metodo di esterificazione utilizzato nella fatispecie non sia un'esterificazione nel senso proprio del termine, esso comporta tuttavia che l'amido così trasformato è un amido modificato. Di conseguenza, la sua classificazione come amido modificato avrebbe la priorità, in quanto classificazione del prodotto designato più precisamente, sulla classificazione come preparazione alimentare.

La ricorrente conclude nel senso che un prodotto amidaceo avente un tenore di amido in peso del 99% ed un tenore di acetile in peso rispettivamente dello 0,65% e dello 0,67%, costituito da amido di patate naturale mescolato con un estere di amido di patate privato dell'acetaldeide e neutralizzato, destinato all'utilizzazione nell'industria cartaria e tes-

sile, e per sua natura idoneo anche all'alimentazione umana, non rientra nel codice NC 1901 90 90.

2. La Commissione sottolinea innanzi tutto che, secondo le note esplicative, nella voce 1901 sono classificati prodotti alimentari o preparazioni intermedie destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari. La Commissione osserva poi che secondo gli accertamenti del Bundesfinanzhof il prodotto di cui trattasi è tuttavia soltanto de facto idoneo all'alimentazione. Esso è invece destinato all'utilizzazione nell'industria della carta e nell'industria tessile. Alla luce della giurisprudenza della Corte la Commissione ritiene che la destinazione possa costituire un elemento obiettivo per la classificazione di una merce nella Tariffa doganale comune (sentenza 23 marzo 1972, causa 36/71, Henck, Racc. pag. 187, punto 4 della motivazione).

La Commissione considera inoltre che una preparazione è destinata all'alimentazione se, in base alle sue caratteristiche oggettive, è adatta soltanto all'alimentazione. Secondo la Commissione ciò non accade nella fatispecie perché, anche se di fatto l'«estere di amido F 2000» è idoneo anche all'alimentazione umana, d'altro canto non soltanto esso è adatto all'utilizzazione nell'industria tessile ed in quella della carta, ma è a queste che è destinato.

La Commissione conclude nel senso che la merce di cui trattasi non dev'essere classificata nella sottovoce 1901 90.

Sulla seconda questione (relativa all'interpretazione della sottovoce 3505 10 50)

3. La *Emsland* rileva in via preliminare che la voce 3505 riguarda, fra gli altri prodotti, gli amidi esterificati e nella sottovoce 3505 10 50 menziona gli amidi eterificati ed esterificati. Per contro, il modo in cui gli amidi esterificati vanno prodotti non è prescritto né dal titolo della voce 3505, né dalla sottovoce 3505 10 50, né dal regolamento di classificazione (CEE) della Commissione 4 gennaio 1990, n. 28 (GU L 3, pag. 9).

Nel summenzionato regolamento tuttavia si trova, secondo la ricorrente, un indizio del fatto che il metodo di fabbricazione controverso è un metodo di esterificazione «regolare». A tal proposito essa rammenta che il suddetto regolamento, nella motivazione riportata in allegato, distingue fra il codice NC 1108 13 00 ed il codice NC 3505 10 50 unicamente sulla base delle caratteristiche analitiche dei prodotti e non in funzione del procedimento di fabbricazione. La ricorrente precisa che le merci stesse sono descritte nello stesso allegato come prodotti che si presentano in forma di polvere fine, bianca, composti di una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate, oppure di amido di patate avente un bassissimo tenore di acetile e con le caratteristiche analitiche descritte in tale sede.

Secondo la ricorrente da questa formulazione discende inequivocabilmente che una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate può costituire amido di patate esterificato del codice NC 3505 10 50, qualora presenti le caratteristiche analitiche corrispondenti; altrimenti si deve considerare tali prodotti amidi naturali.

Essa aggiunge che il tenore del regolamento di classificazione consente di classificare il prodotto di cui trattasi fra gli amidi della sottovoce 3505 10 50, perché il suo tenore di amido in peso è inferiore al 95% ed il suo tenore di acetile in peso è superiore allo 0,5%.

La ricorrente fa valere poi che la voce 3505 non si riferisce al procedimento di fabbricazione come criterio di classificazione. Il procedimento di fabbricazione utilizzato dalla ricorrente non attribuisce al prodotto valori analitici (tenore di amido e tenore di acetile) diversi da quelli del prodotto ottenuto con il tradizionale procedimento di fabbricazione degli amidi esterificati. Il procedimento di fabbricazione utilizzato dalla ricorrente è quindi del tutto irrilevante ai fini della classificazione della merce nella tariffa doganale.

A tal proposito la ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo cui, per ragioni di certezza del diritto e di agevolazioni nei controlli, la classificazione di un prodotto nella tariffa doganale comune dipende unicamente dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano nella tariffa doganale (sentenze 8 dicembre 1977, causa 62/77, Carlsen-Verlag, Racc. pag. 2343; 1º luglio 1982, causa 145/81, Ludwig Wünsche, Racc. pag. 2493; 25 maggio 1989, causa 40/88, Paul F. Weber, Racc. pag. 1395).

La ricorrente sostiene che in base a criteri oggettivi gli amidi esterificati da essa fabbricati non si distinguono sotto alcun profilo dagli amidi fabbricati secondo il metodo

tradizionale e appartengono quindi agli amidi esterificati della voce 3505 10 50.

La ricorrente rileva inoltre che il prodotto che essa fabbrica non è neppure una miscela ai sensi del punto 3 b) delle regole generali poiché, come risulta da una perizia da essa allegata, il prodotto non può più essere decomposto; al contrario, la trasformazione ne ha fatto un prodotto completamente nuovo: l'amido esterificato. Comunque, anche se si trattasse di una miscela, a suo parere il punto 3 b) delle regole generali va applicato: questo principio stabilisce che le miscele vanno classificate in base alla materia o all'oggetto che conferisce alle stesse il loro carattere essenziale. Orbene, secondo la ricorrente, in questo caso ciò che determina tale carattere è l'amido esterificato addizionato; esso comporta che la gelatina ottenuta a partire dall'amido di patate diventa tecnicamente più stabile. La regola generale 3 b) impone quindi anch'essa di classificare il prodotto di cui trattasi nella voce 3505.

La ricorrente conclude nel senso che un prodotto ottenuto mediante miscelazione omogenea di amido naturale di patate con amido di patate molto acetilato va considerato amido esterificato e, in quanto tale, va classificato nel codice NC 3505 10 50.

4. La Commissione, dopo aver constatato che in base all'ordinanza di rinvio il prodotto amidaceo di cui trattasi è una miscela composta per il 90% circa da amido di patate naturale e per il 10% circa da amido esterificato, rileva poi che secondo la regola generale 3 b) i prodotti misti sono classificati in base alla materia o all'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale quando è possibile effettuare tale determinazione.

Secondo la Commissione se si considerano le rispettive proporzioni dell'amido naturale e dell'estere di amido di patate è indubbio che l'amido naturale sia l'elemento che definisce la natura della miscela. Inoltre, la Commissione segnala che nell'ordinanza di rinvio non vi è nulla da cui risulti che l'estere di amido di patate determina le caratteristiche della miscela tanto da poterlo considerare l'elemento che conferisce alla miscela stessa il suo carattere essenziale. A tal proposito essa osserva inoltre che, secondo una perizia del laboratorio dell'Istituto federale tedesco di ricerca sulla lavorazione dei cereali e delle patate, il carattere dell'amido naturale non è modificato dalla miscelazione a secco con l'estere di amido di patate. La Commissione ritiene che queste ragioni siano già sufficienti ad escludere la classificazione del prodotto amidaceo di cui trattasi come amido nella sottovoce 3505 10 50.

Sulla terza questione (relativa all'interpretazione della voce 3809)

5. La *Emsland* fa valere che la sottovoce 3809 10 è già esclusa in base al suo stesso testo, poiché comprende soltanto le preparazioni a base di sostanze amidacee o di derivati dell'amido utilizzate nell'industria tessile, della carta, del cuoio o in industrie simili, mentre amidi esterificati come quelli di cui trattasi possono essere utilizzati anche per produrre alimenti. Secondo la ricorrente la destinazione degli amidi esterificati è quindi molto più ampia di quella prevista dal titolo della voce 3809, che va interpretato nel senso che le preparazioni da esso previste possono essere utilizzate solo nelle industrie menzionate.

6. La Commissione rileva anzitutto che il capitolo 38 comprende vari prodotti delle industrie chimiche, fra cui preparazioni a base di sostanze amidacee dei tipi utilizzati nell'industria tessile, in quella della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominate né comprese altrove.

Essa segnala poi che per l'interpretazione della voce 3809 sono determinanti le note esplicative, secondo le quali i prodotti appartengono a tale voce a causa della loro composizione e della loro presentazione che conferiscono loro una specifica utilizzazione nelle industrie menzionate nel testo della voce stessa. La Commissione osserva che le applicazioni dell'amido, dell'amido modificato o dei prodotti amidacei sono così varie che è la specificità della loro composizione e/o della loro presentazione a dover consentire di stabilire se i prodotti di cui trattasi siano destinati alle industrie menzionate nel testo della voce 3809.

La Commissione conclude affermando che il prodotto amidaceo di cui trattasi non si può classificare nella voce 3809 perché la sua natura e la sua presentazione sono neutre, come emerge dall'ordinanza di rinvio.

Sulla quarta questione (relativa all'interpretazione della sottovoce 1108 13 00)

7. La *Emsland* considera che fra tutte le voci esaminate dal Bundesfinanzhof la classificazione del prodotto di cui trattasi come amido naturale nella voce 1108 è quella meno concepibile. Secondo la ricorrente il prodotto non è un amido naturale, così come l'amido esterificato mediante miscelazione omogenea

con l'amido fortemente esterificato ottenuto inizialmente non determina il carattere del prodotto.

A questo proposito la ricorrente si riferisce ad una perizia effettuata il 15 dicembre 1987 dall'Istituto federale tedesco di ricerca sulla lavorazione dei cereali e delle patate riguardante un amido il cui grado di esterificazione era nettamente inferiore, nella quale l'esperto dichiarava che un siffatto amido non poteva più essere classificato come amido naturale.

Di conseguenza la ricorrente ritiene che non si possa neppure prendere in considerazione una classificazione del prodotto di cui trattasi nel capitolo 11.

8. La Commissione osserva che l'amido di patate rientra nella voce 1108 13 00. Essa osserva anche che la merce di cui trattasi è una miscela costituita per il 90% da amido naturale di patate, essendo quest'ultimo il suo componente principale e quello che le conferisce il suo carattere essenziale. Essa considera che a norma della regola interpretativa generale 3 b) il prodotto amidaceo di cui trattasi può essere classificato nella sottovoce 1108 13 00.

La Commissione si chiede tuttavia se il summenzionato regolamento di classificazione n. 28/90 osti a detta classificazione. A tal proposito essa rileva anzitutto che, secondo l'art. 1 ed il punto 3 dell'allegato al suddetto regolamento, sono classificati nella sottovoce 1108 13 00 i prodotti che si presentano in

forma di polvere fine, bianca, composti di una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate, oppure di amido di patate avente tenore di amido in peso del 95% o più e tenore di acetile in peso inferiore allo 0,5%. La motivazione (allegato, colonna 3) precisa che per le loro caratteristiche (in particolare, il modesto tenore di acetile), questi prodotti debbono essere considerati amidi del codice NC 1108 13 00 e non amidi esterificati del codice NC 3505 10 50.

Essa constata inoltre che secondo l'ordinanza di rinvio il prodotto amidaceo di cui trattasi ha un tenore di acetile in peso rispettivamente dello 0,65% o dello 0,67%. Questo tenore di acetile leggermente più alto rispetto alla caratteristica di cui al punto 3 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 28/90 non induce tuttavia la Commissione a considerare il prodotto alla stregua dell'amido esterificato ed a classificarlo nella sottovoce 3505 10 50.

La Commissione osserva a tal proposito che il tenore di acetile dell'amido è un rivelatore del suo grado di sostituzione, vale a dire esso indica in quale misura l'amido ha subito modificazioni. Più questo tenore è alto, più l'amido ha subito modificazioni, vale a dire più l'idrogeno dei gruppi idrossili è stato rimpiazzato (sostituito) da gruppi acetylici. L'amido esterificato molto blandamente (il cui tenore di acetile è molto basso) può quindi essere molto simile all'amido naturale.

Secondo la Commissione la classificazione dell'amido di patate conformemente al regolamento (CEE) n. 28/90 non mirava a stabilire una distinzione, basata sul tenore di acetile, fra l'amido naturale da classificare nella sottovoce 1108 13 00 e l'amido esterificato appartenente alla voce 3505. Il regolamento non mirava affatto a classificare automaticamente nella voce 3505 i prodotti amidacei aventi un tenore in peso di acetile superiore allo 0,5%. A suo parere esso mirava soltanto ad assicurare che un prodotto amidaceo con le caratteristiche di cui all'allegato del regolamento fosse in ogni caso classificato nella voce 1108 e, per l'amido di patate, nella sottovoce 1108 13 00. Il regolamento non indica invece affatto in quale voce doganale vada classificato negli altri casi il prodotto amidaceo.

La Commissione ritiene infine che non sia escluso che si possa classificare anche nella sottovoce 1108 13 00 i prodotti amidacei con tenore di acetile leggermente maggiore (nella fattispecie rispettivamente dello 0,65% e dello 0,67% in peso) del tenore indicato nel regolamento (CEE) n. 28/90, a fortiori quando, come nel caso di specie, il prodotto amidaceo è una miscela composto per il 90% di amido naturale e per il 10% di amido esterificato.

M. Diez de Velasco

giudice relatore